

# DIRITTO INTERNAZIONALE

• STATO, SUL SUO TERRITORIO AUTORIÀ SUPREMA, NEL DIRITTO INTERNAZIONALE ALLA PARI CON GLI ALTRI STATI. NEL DIRITTO INTERNAZIONALE, NON C'È UN'AUTORITÀ SUPERIORE CENTRALIZZATA.

• NOVITÀ: ENTI NON STATALI; STATI CEDONO COMPETENZE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI E ALLO STESSO TEMPO ENTITÀ INFRA STATALI. LA FUNZIONE NON È PIÙ SOLO QUELLO DI COORDINARE RELAZIONI TRA STATI, MA ANCHE INTERESSI COLLETTIVI. ALLO STESSO TEMPO STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PER SITUAZIONI DI DIRITTO INTERNO.

- DIRITTO INTERNAZIONALE CLASSICO: FUNZIONI ESERCITATE SU BASE DECENTRALIZZATA (DA PARTE DEI SINGOLI STATI); OGGI MECCANISMI DI CARATTERE ISTITUZIONALE.

- PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLE REGOLE INTERNAZIONALI: SOPRATTUTTO CARATTERE DECENTRALIZZATO: ACCORDI, CONSUETUDINE, MA MECCANISMI PER IMporre A STATI REGOLE GIURIDICHE PRODOTTE SENZA IL LORO CONSENSO (ACCORDI E CONSUETUDINE UTILIZZATI AL DI LÌ DEI LORO LIMITI DI APPLICAZIONE). MECCANISMI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO DI CARATTERE ISTITUZIONALE: NAZIONI UNITE: ATTI VINCOLANTI E NON VINCOLANTI.

ACCERTAMENTO ED ESECUZIONE DEL DIRITTO. NEL DIRITTO INTERNAZIONALE CLASSICO QUESTE DUE FUNZIONI SONO SVOLTE A LIVELLO DECENTRATO, ASSENTA DI FORME DI ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA MA TENDENZA A ISTITUIRE TRIBUNALI INTERNAZIONALI PERMANENTI E NOTEVOLE INFLUSSO DEL DIRITTO DI ORIGINE GIURISPRUDENZIALE IN DIRITTO INTERNAZIONALE. VIOLAZIONE NORMA CHE TUTELA INTERESSI DI UN SINGOLO STATO: RAPPORTO DI RESPONSABILITÀ È TRA STATO AGGRESSORE E STATO VITTIMA. RAPPORTO DI RESPONSABILITÀ DIVERSO IN SEGUITO A VIOLAZIONE DI NORME CHE TUTELANO I VALORI FONDAMENTALI DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE.

• STATI HANNO DEVOLUTO USO FORZA A UN MECCANISMO DI CARATTERE ISTITUZIONALE, INCARDINATO NEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE. DIVIETO DI USO FORZA: MECCANISMO DI CONTROLLO SOCIALE DEI CONFLITTI (UNICA ECCEZIONE: LEGITTIMA DIFESA).

NESSUNO INTERESSE GIURIDICO PUÒ GIUSTIFICARE IMPIEGO FORZA A MENO CHE LA SUA MANTENUTA REALIZZAZIONE NON RAPPRESENTI UNA MINACCA A PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALE → STABILITÀ SISTEMA PREVALE SU INTERESSE INDIVIDUALE DI STATI A GARANTIRE REALIZZAZIONE DEI PROPRI DIRITTI. ASSENZA GARANZIA ASSOLUTA ADEMPIMENTO OBBLIGHI INTERNAZIONALI: AFFIEVOLIMENTO EFFETTIVITÀ NORME INTERNAZIONALI.

PROCESSO ISTITUZIONALIZZAZIONE USO FORZA È INCOMPLETO: NAZIONI UNITE NON POSSONO USARE FORZA PER ASSICURARE ATTUAZIONE DIRITTO INTERNAZIONALE. USO FORZA DA PARTE NAZIONI UNITE È LIMITATO A MANTENIMENTO PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALE (VIOLAZIONE DIRITTI FONDAMENTALI MINACCA A PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALI).

• DIVIETO USO FORZA: STORIA. XIX: LIBERTÀ DI STATI NEL DECIDERE RICORSO FORZA; PRESUPPOSTI DI ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ DI IMPIEGARE LA FORZA - PATTO SOCIETÀ NAZIONI 1919: RICORSO GUERRA SUBORDINATO A DEFERIMENTO CONTROVERSIA A ORGANO OSTILITÀ POTEVANO COMINCIARE SOLO DOPO 3 MESI DA ADOZIONE SENTENZA, NEL CONFRONTO DELLO STATO CHE NON VI SI FOSSE CONFORMATO. TRATTATO GENERALE DI RINUNCIA ALLA GUERRA COME STRUMENTO DI POLITICA NAZIONALE (PATTO BRIAND - KELLOG 1928). CARTA ATLANTICA (14 AGOSTO 1941) DIVIETO ASSOLUTO USO FORZA. PRIMA SENTENZA CHE HA ACCERTATO QUESTO DIVIETO: PASSAGGIO NELLO STRETTO DI CORFU, 1949, (SCHIAMENTO DA PARTE DI UN GRAN BRETAGNA NEL MARE ALBANESE SENZA CONSENSO ALBANIA; CORTE: DIRITTO DI INTERVENTO INVOCATO DA GB ESPRESSIONE DI LOGICA FONDATA SU FORZA E NON SUL DIRITTO).

• DIVIETO USO FORZA: ART 2 PAR. 4 CARTA NAZIONI UNITE. NORMA RICONOSCIUTA CORRISPONDENTE AL DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO. VINCOLANTE PER TUTTI GLI STATI PAR-1 SOGGETTI DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE E NON SOLO PER STATI PARTE DELLE NAZIONI UNITE (NELLE SENTENZE ATTIVITÀ MILITARI E PARAMILITARI IN NICARAGUA E CONTRO IL NICARAGUA. NORMA DIVIETO USO FORZA PROIBISCE FORME DI AGGRESSIONE DIRETTA (INVASIONE, OCCUPAZIONE MILITARE, BOMBARDAMENTO, BLOCCO PORTI E COSTE). FORME MINORI DI INTERVENTO?

RAPPRESAGLIE ARMATE DIVIETO USO FORZA (OCCORRE CHE ATTACCO AL QUALE SI RISPONDE SIA GIÀ ESAURITO ALTRIMENTI: LEGITTIMA DIFESA).

- INTERVENTI A TUTELA DI CITTADINI ALL'ESTERO: IMPROPRIETÀ DISTINZIONE FRA USO MASSICCIO E MINORE DELLA FORZA (NON SI PUÒ GIUSTIFICARE DI CENDO CHE L'OPERAZIONE È MINORA).

- INTERVENTI UMANITARI. TALUNI STATI OCCIDENTALI LI GIUSTIFICANO MA NO NORMA CHE LI CONSENTE. ASSISTENZA UMANITARIA ACCETTATA. SE VIOLAZIONI GRAVI, STATI POSSONO TRASGREDIRRE DIVIETO. MA SE FINALITÀ BUONE, ILLICITÀ SARÀ ATTENUATA.

DOTTRINA RESPONSIBILITY TO PROTECT. SOVRANITÀ CONCESSA DA DIRITTO INTERNAZIONALE A STATI PER PROTEGGERE DIRITTI E CITTADINI, SE NON LO FANNO NAZIONI UNITE POSSONO INTERVENIRE.

- FORZA NELLA PRASSI UTILIZZATA MA GENERALE TENDENZA ALL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI USO DELLA FORZA. SE STATO USA FORZA MA NON LA PRESENTA CHI LEGITTA E CERCA CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, LA SUA AZIONE RAFFORZA ESISTENZA DIVIETO. DIVIETO USO FORZA: FORMA DI CONTROLLO GIURIDICO CONFLITTI.

- BIPOLARISMO: GARANZIA FATTUALE X DIVIETO USO FORZA. UNICA SUPERPOTENZA USA. MOLTI INTERVENTI MILITARI POCHE SANZIONI, PARE CHE VOGLIA FAR A MEMO DEL CONTROLLO ASSICURATO DA DIVIETO USO FORZA E FAR AFFIDAMENTO SU PROPRIA FORZA MILITARE X MANTENERE PROPRIA SICUREZZA E SICUREZZA GLOBALE, MA NON INDEBOLITO CARATTERE NORMATIVO DIVIETO USO FORZA.

- CARATTERE PUBBLICISTA: RAPPORTO FRA STATO SOGGETTO AL DIVIETO E COMUNITÀ INTERNAZIONALE REGOLA ERGA OMNES. RANGO GERARCHICO SUPERIORE - CARATTERE COCENDE.

• UNICA ECCEZIONE: LEGITTIMA DIFESA ART. 51 CARTA NAZIONI UNITE HA ANCHE NEL DIRITTO CONSUETUDINARIO.

• ATTACCO ARMATO: DIRETTA: AGGRESSIONE MEDIANTE IMPIEGO FORZA MILITARE. AGGRESSIONE INDIRECTA: BANDE PARAMILITARI CHE AGISCONO SUL TERRITORIO DI UNO STATO PER CENSO DI UN ALTRO STATO (OK LEGITTIMA DIFESA). ASSISTENZA LOGISTICA (NO LEGITTIMA DIFESA).

• LEGITTIMA DIFESA CONTRO ENTITÀ STATALI. OPERAZIONI MILITARI TRANSFRONTALIERE OPERATE DA ENTI NON STATALI. TERRORISMO INTERNAZIONALE. CONCESSIONE TRANSIZIONALE: LEGITTIMA DIFESA SOLO TRA STATI MA TALVOLTA ALCUNI GRUPPI DI INDIVIDUI ESERCITANO FORME DI CONTROLLO TERRITORIALE. DIRITTO LO STATO ATTACCATO POTREBBE REAGIRE IN LEGITTIMA DIFESA, MA CIRCOSCRIVENDO LA REAZIONE ALLE STRUTTURE MILITARI E DI GOVERNO DELLE ENTE NON STATALE.

NECESSITÀ E PROPORZIONALITÀ DELLA LEGITTIMA DIFESA. CRITERIO FUNZIONALE: SOLO PER RESPINGERE ATTACCO E REALIZZARE FIDELITÀ TUTELA DELLA PROPRIA SFERA TERRITORIALE, NO ALTRE MISURE. LIMITI ANCHE NEL DIRITTO UMANITARIO.

• LEGITTIMA DIFESA E AZIONI PREVENTIVA. RISCHIO ABUSO: NNESSO STRINGENTE FRA LEGITTIMA DIFESA PREVENTIVA E ATTACCO CHE ESSA È PIETTA A PREVENIRLO.

DOTTRINA DELLA GUERRA PREVENTIVA.

• LEGITTIMA DIFESA COLLETTIVA: STATI TERZI MA CI VOLE RICHIESTA DI AIUTO DA PARTE DELLO STATO ATTACCATO.

• LEGITTIMA DIFESA HA CARATTERE PROVVISORIO. NOTIFICA AL CONSIGLIO DI SICUREZZA: STATO PUÒ AGIRE SOLO FINCHÉ QUESTI NON ADOTTA MISURE PER RISTABILIMENTO

PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALE (COMPLICAZIONI: DIVERGENZA DI VEDERE FRA STATO ATTACCATO E CONSIGLI, MISURE ADOTTATE DAL CONSIGLIO OSTACOLANO ESERCIZIO

DEL DIRITTO DI LEGITTIMA DIFESA.

• USO DELLA FORZA E TERRORISMO INTERNAZIONALE. STATI UNITI: USO MASSICCIO DELLA FORZA NEI CONFRONTI DI STATI CHE PRATICANO O SOSTENGONO AZIONI TERRORISTICHE. STATI

CAMBAGLIA (ROGUE STATES) O FUORI DA REGOLE. CONVINCENTE DIRITTO INTERNAZIONALE. NON GODONO DELLA PROTEZIONE OFFERTA DAL DIRITTO INTERNAZIONALE.

- PRETESA DI ASSICURARE SICUREZZA INTERNAZIONALE IN LUOGO DELLO STATO TERRITORIALE, CHE NON HA LA CAPACITÀ O NON VUOLE REPRIMERE LE ATTIVITÀ TERRORISTE, CHE (UNWILLING OR UNABLE).

- DIRITTO INTERNAZIONALE SEMPLICE OGGI AMMETTERE REAZIONI IN LEGITTIMA DIFESA CONTRO GRUPPI TERRORISTICI CHE ABBIANO ACQUISITO UNA BASE TERRITORIALE E CHE SI VA. VOLTE A PREVENIRE LA PROIEZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTACCHI. NON SEMBRA PERÒ CHE DIRITTO INTERNAZIONALE ABBA SIVILUPATO STRUMENTI DI AZIONE

TESI A CONSENTIRE AGLI STATI DI USARE LIBERAMENTE LA FORZA, SENZA VINCOLI TERRITORIALI, PER FAR FRONTE A MINACCE TERRORISTICHE.

• INTERVENTO SU INVITO DI UNO STATO PER ORDINE, SICUREZZA E PER ESERCITARE LA PROPRIA ATTIVITÀ DI GOVERNO. OCCORRE CHE LA RICHIESTA PROVENGA DA ORGANI DOTATI DI UNA CERTA EFFETTIVITÀ DI GOVERNO (NO MINORANZE, ENTI SUB-STATALI, GRUPPI RIBELLI). REGOLA OK QUANDO CONFLITTI DI BASSA INTENSITÀ

MA QUANDO CONFLITTI ARMATI INTERNI PROBLEMATICA, L'AUTO AD UNA DELLE PARTI DIVENTA DETERMINANTE. NON C'È RISPOSTA DEFINITIVA.

• CARTA NAZIONI UNITE ADOTTATA IN FORMA DI TRATTATO IL 26 GIUGNO 1945 ED ENTRATA IN VIGORE IL 24 OTTOBRE 1945

- ASSEMBLEA GENERALE: RAPPRESENTATI DI CIASCUNO STATO MEMBRO. RISOLUZIONI A MAGGIORANZA SEMPLICE. PER QUESTIONI IMPORTANTI 2/3. PER CONSENSO

COMPETENZA: MANTENIMENTO PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALE. DISCUSSIONI E RACCOMANDAZIONI, NO MISURE VINCOLANTI PER GLI STATI. NO RACCOMANDAZIONE SU CONTROVERSA O SITUAZIONE QUALORA SE NE STA OCCURANDO. CONSIGLIO DI SICUREZZA (NON RIGOROSO). QUALSIASI QUESTIONE PER LA QUALE SI RENGA NECESSARIA

UN'AZIONE DEVE ESSERE DEFERITA AL CONSIGLIO DI SICUREZZA (NON RIGIDO, SI PER MISURE CHE IMPLICHI COERTEZIONE MILITARE).

- CONSIGLIO DI SICUREZZA: 15 MEMBRI, 5 MEMBRI PERMANENTI (CINA, FRANCIA, RUSSIA, REGNO UNITO, STATI UNITI). I RESTANTI SI ELETTI DA ASSEMBLEA GENERALE FRA MEMBRI SULLA BASE DI UN SISTEMA DI ROTAZIONE. PER DELIBERE AVENTI AD OGGETTO QUESTIONI DI PROCEDURA: 9 VOTI SU 15. PER ALTRE QUESTIONI FRA I 9

VOTI CI DEVONO ESSERE 9 VOTI DEI MEMBRI PERMANENTI (ASTENSIONE OK, VETO).

- CARTA: PARTI DI UNA CONTROVERSA DYN PERSEGUIRE UNA SOLUZIONE CON MEZZI PACIFICI. CONSIGLIO INDIVIDUARE SOLUZIONE ALLA CONTROVERSA. POTERE DI RICHIESTA

- ART 39: CONSIGLIO ACCERTA MINACCIA ALLA PACE, VIOLAZIONE PACE O ATTO DI AGGRESSIONE E FA RACCOMANDAZIONI O DECIDE MISURE IN BASE A 41, 42 PER PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALE. MINACCIA ALLA PACE INDETERMINATO, EVOCATO ANCHE IN ASSENZA DI UN USO DELLA FORZA INTERNAZIONALE. CONSIGLIO

HA OPERATO NON SOLO A TUTELA DELLA PACE MA ANCHE X ALTRI INTERESSI FONDAMENTALI DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE (DIRITTI FONDAMENTALI). ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI NON VINCOLA IL CONSIGLIO AD ADOTTARE MISURE VINCOLANTI.

• ART 41: MISURE NON IMPLICANTI L'USO DELLA FORZA: INTERRUZIONE TOTALE O PARZIALE RELAZIONI ECONOMICHE, COMUNICAZIONI FERROVIARIE, MARITTIME E ALTRE E ROTTURAZIONE RELAZIONI DIPLOMATICHE.

- SANZIONI INDIVIDUALI: A INDIVIDUI CON FUNZIONI DIRETTIVE NELLO STATO CHE HA POSTO IN ESSERE MINACCIA A PACE. ANCHE A INDIVIDUI LA CUI CONDOTTA COSTITUISCA DI PER SÈ UNA MINACCIA ALLA PACE (TERRORISMO). DIVIETO DI INGRESSO IN STATI MEMBRI, CONGELAMENTO BENI, CONFISCA. PROBLEMA DELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI INDIVIDUALI

- ISTITUZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DI TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI.

• ART 42: MISURE IMPLICANTI USO FORZA. IN TEORIA ESERCITO CONSIGLIO DI SICUREZZA MA UNÈ COSÌ. 2 MODELLI: 1) STATI DANNO FORZE A NAZIONI UNITE 2) DELEGA DEL POTERE

DI USARE LA FORZA A STATI.

- LE FORZE DELLE NAZIONI UNITE RISPONDONO DIRETTAMENTE A ORGANI NAZIONI UNITE.

- FORZE DI PACE KEEPING. CONSENSO PARTI, PREVENIRE AZIONI BELLICHE O SORVEGLIANZE CESSAZIONE. NO USO ARMI TRUVE IN AUTODIFESA. COSTITUITE DA ACCORDI AD HOC DI SOLITO FRA IL SEGRETARIO GENERALE E GLI STATI CHE INTENDONO COOPERARE ALL'INIZIATIVA.

- LE FORZE DI PACE ENFORCING. IMPARRE RISTABILIMENTO PACE. AFFIDAMENTO MISSIONE A CONTINGENTI NAZIONALI OPERANTI SOTTO LA DIREZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

- AZIONI DI POST CONFLICT PACE BUILDING: MIRANTI AD ASSICURARE FORNE DI ANNI MISTRAZIONE TERRITORIALE.

• AUTORIZZAZIONI AGLI STATI DI USARE LA FORZA: IMPIEGO FORZA SOTTRATTO A CONSIGLIO SICUREZZA E CONSEGNATO A FORMA DECENTRATA DI AMMINISTRAZIONE, AD OPERA DEGLI STATI. AL CONSIGLIO RIMANE ACCERTAMENTO COMPIZIONI CHE ESICONO INNEGO FORZA NONCHÉ INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AUTORIZZATI E MODALITÀ A AZIONE. FUNZIONE DI CONTROLLO

OPERAZIONI MILITARI (CARATTERE FORMALE).

- COMPATIBILITÀ AUTORIZZAZIONI USO FORZA CON CARTA ONU: CASI IN CUI AUTORIZZAZIONE SAREBBE CHQ LE-ITA (LEGITTIMA DIFESA). CASI

IN CUI UNICO FONDAMENTO È AUTORIZZAZIONE CONSIGLIO. AUTORIZZAZIONI NON RISPONDONO A MODELLO ACCENTRATO: ACCERTAMENTO AFFIDATO AD ORGANO

CENTRALIZZATO (CONSIGLIO DI SICUREZZA) MA NON MODALITÀ OPERATIVE (AFFIDATE AI SINGOLI STATI).

- DIVIETO USO DELLA FORZA, MA NON FORZA DEVOLUTA AD UN ORGANISMO CENTRALIZZATO: DEFICIENZE MECCANISMI CENTRALIZZATI NON

FANNO VENIR MEMO IL DIVIETO. IMPOSSIBILITÀ DI USARE LA FORZA COME FORMA DI ESECUZIONE COATTIVA DEL DIRITTO (IN DIRITTO INTERNAZIONALE NO POSIZIONI

SOGGETTIVE TUTELE IN MANIERA ASSOLUTA. MECCANISMI CENTRALIZZATI ≠ DIVIETO USO FORZA. MECCANISMI CENTRALIZZATI USO FORZA SOLO PER ASSICURARE

PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALE (NO TUTELE. IPOTESI IN CUI USO FORZA POTREBBE RISULTARE NECESSARIO).

• ORGANIZZAZIONI REGIONALI: CARTA CAPITOLO VIII. CREATE DA ACCORDI. COORDINAMENTO CON NAZIONI UNITE. ART. 52: REGOLAMENTO PACIFICO CONTROVERSIE (SEMBREBBE ABBANDONATO PRIORITÀ RISPETTO A NAZIONI UNITE). APPARATO ISTITUZIONALE STABILE. ART. 53: CONSIGLIO PUÒ UTILIZZARE ORGANISMI COERCITIVI REGIONALI PER AZIONI COERCITIVE. NO AZIONE COERCITIVA SENZA AUTORIZZAZIONE CONSIGLIO DI SICUREZZA.

- L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATLANTICO DEL NORD (NATO): ISTITUITA DA TRATTATO DI WASHINGTON 4 APRILE 1949. DUBBIO CHE ALE ORIGINI FOSSE

UN'ORGANIZZAZIONE REGIONALE. ORGANIZZAZIONE DI AUTODIFESA COLLETTIVA. ART. 5 TRATTATO ISTITUTIVO: ATTACCO VERSO UNO STATO MEMBRO È ATTACCO VERSO

TUTTI, OBBLIGO DI ASSISTENZA. NON SEMBRA CI SIA OBBLIGO INTERVENTO AUTOMATICO. ART. 6 ANDITO TERRITORIALE IN CUI OPERAVO MECCANISMI AUTODIFESA. ART. 9:

CONSIGLIO ATLANTICO, UN RAPPRESENTANTE PER CIASCUNO STATO MEMBRO PUÒ ADOTTARE MISURE DI ATTUAZIONE DEL TRATTATO. APPARATO MILITARE DI FORCE

ASSEGNATE PERMANENTEMENTE, BASI MILITARI, COMANDO UNIFICATO. DOTTRINE STRATEGICHE 1991: DISPONIBILE AD OPERARE FUORI DAL SUO AMBITO GEOGRAFICO, BRACCIO

ARMATO ONU, 1999 RISPOSTA ARMATA A SITUAZIONI DIVERSE DA ATTACCO ARMATO, ANCHE INDIPENDENTEMENTE DA AUTORIZZAZIONE OTR CONSIGLIO DI SICUREZZA

2010 ROGUE STATE E TERRORISMO. COMPETENZA AD AGIRE PRIMA, DURANTE E DOPO CRISI. SEMBRA SINCORCARI DA ONU. 2012: AREA EUROPEA PER

PERICOLI NUOVO MULTILATERALISMO. NON PIÙ CRITERIO GEOGRAFICO MA FUNZIONALE. POSSIBILITÀ DI DANNO A STATI MEMBRI.

• NORME IN GRAN PARTE MECCANISMI DI PRODUZIONE DECENTRALIZZATI, POSTI IN ESSERE DAI MEDESIMI SOGGETTI AI QUALI LE NORME SI INDIRIZZANO  
- CONSUETUDINE: SOSTRATO NORMATIVO COMUNE - FONDAMENTO OBBLIGATORIA: CONSENSO DEGLI STATI, TEORIE CONSENSUALISTICHE. MA SI PERDE CARATTERE GENERALE (OBBLIGATORIA SOLO X CHI ACCONSENTE). DUE ECCEZIONI: NORME DA PRETESA DI ALCUNI STATI, ALTRI A QUIESCENZA. SE UNO È CONTRO SI PUÒ AUTOESCLUDERE DA RISPETTO NORMA; NORME CONSUETUDINARIE STRUTTURAMENTE LIMITATE IN RAGIONE DI DETERMINATE CARATTERISTICHE. DUE ELEMENTI COSTITUTIVI CONSUETUDINE: DIUTURNITAS (PRASSI) E OPINIO IURIS.

TRE MODELLI DIRITTO CONSUETUDINARIO: 1) DUALISTA: PRASSI E OPINIO IURIS 2) EQUILIBRIO INTERESSI CONTRAPPASTI: PRETESA DI ALCUNI STATI / RESISTENZA O ACQUIESCENZA DI ALTRI 3) COMBINAZIONE VALORI E PRINCIPI NORMATIVI: AMMETTE ESISTENZA NORME GENERALI ANCHE IN ASSENZA DI PRASSI CONVALIDATE QUALORA ESSE SIANO RISPONDENTI AI MUTATI BISOGNI COMUNITÀ INTERNAZIONALE. DIRITTO EMERGE DA INTERAZIONE NORME ESISTENTI. RILIEVO DEL GIURICE. NON SEMPRE RIFERIMENTO A PRASSI E OPINIO STATI

CONSUETUDINI UNIVERSALI, FRA LE PARTI DI UN TRATTATO, REGIONALI  
DIFFICILE FARE RIGIDA DISTINZIONE FRA PRASSI E OPINIO IURIS. SOVENTE CONDOTTA NON MERO DATO FATUALE MA GIÀ COMPORTAMENTO GIURIDICAMENTE QUALIFICATO.

- RILEVAZIONE DIRITTO CONSUETUDINARIO: RACCOLTE, DICHIARAZIONI STATI, SEMPRE O DICHIARAZIONI ORGANISMI INTERNAZIONALI  
- PRINCIPALI GENERALI DI DIRITTO: 1) PRINCIPI COMUNI ORDINAMENTI NAZIONALI, 2) PRINCIPI ORDINAMENTO INTERNAZIONALE.

1) FONTE RESIDUALE: VIENE IN ESSERE QUANDO N. ALTRE NORME CONVENZIONALI O COSTITUZIONALI. CONSUETUDINARIE. RIFLETTONO PRINCIPI GENERALI RIFLETTONO CARATTERI FONDAMENTALI E DETERMINANO CONDIZIONE DI APPLICAZIONE ALTRE REGOLE ORDINAMENTO. COMPLETANO ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E GLI CONFERISCONO CARATTERE SISTEMATICO.

- PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI: SCARSAMENTE IDEALI INTERNAZIONALMENTE. ETEROGENITÀ. SCARSA UTILIZZAZIONE IMPRESSIONI CHE GIUDICI DEL USINO PER ELABORARE NORME ISPIRAMOSI A ORDINAMENTI A LORO FAMILIARI (INTERRE SOLUZIONI NORMATIVE FAVOREVOLI A FORZE SOCIALI DOMINANTI IN COMUNITÀ INTERNAZIONALE).

- PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO NAZIONALI HANNO RILIEVO MAGGIORE PER LA REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE. DI CONDOTTE INDIVIDUALI. EVOLUZIONE RECENTE ORDINAMENTO INTERNAZIONALE: DISCIPLINARE IN MISURA CRESCENTE FATTISPECIE DI CARATTERE INDIVIDUALE, STABILENDO CIOÈ IN CASO AGLI INDIVIDUI DIRITTI E OBBLIGHI. TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI. STATUTO CORTE PENALE INTERNAZIONALE. UTILIZZI GIURISPRUDENZA.

• PRINCIPI GENERALI ORDINAMENTO INTERNAZIONALE: VANNO ESTRATTI DA LOGICA ARGOMENTATIVA ORDINAMENTO INTERNAZIONALE. UTILIZZI GIURISPRUDENZA. LACUNA: PRINCIPIO GENERALE APARTIRE DA REGOLE CHE DISCIPLINANO SOLUZIONI ANALOGHE. 2) ADATTARE CONTENUTO DI UNA REGOLA AL CASO CONCRETO. 3) SOLUZIONE DI CONFLITTI FRA NORME DI CONDOTTA CHE PONGONO REGOLE INCOMPATIBILI (BILANCIAMENTO PRINCIPI GENERALI SOTTESI A REGOLE IN CONFLITTO).

• PRINCIPI GENERALI DESUMTI DA STRUTTURA RELAZIONI GIURIDICHE INTERNAZIONALI 1) PRINCIPIO DI RECIPROCIITÀ: CARATTERE PARITARIO RELAZIONI GIURIDICHE FRA STATI 2) PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ: RELAZIONI GIURIDICHE ASIMMETRICHE, FONDATE SU UN RAPPORTO DI SUPREMAZIA CONCESSO A DETERMINATI SOGGETTI PER L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI INTERESSE GENERALE. 1) CONCETTO PRIVATISTA DI SIMILACHA 2) ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTA POTERE INTERNAZIONALE.

IL DIRITTO DEI TRATTATI SI APPLICANO SOLO AGLI STATI CHE AD ESPRESSO CONSENSO AD IMPEGGARSI. FONTE DI DIRITTO PARTICOLARE. SEMPRE DI PIÙ USATI PER REALIZZARE INTERESSI DI CARATTERE COLLETTIVO E UNIVERSALE. DIRITTO DEI TRATTATI È DI NATURA CONSUETUDINARIA. CODIFICATO DALLA CONVENZIONE DI VIENNA (NON COMPLETAMENTE CORRISPONDENTE AL DIRITTO CONSUETUDINARIO. DISTINGUERE FRA NORME CONSUETUDINARIE - APPLICABILI A TUTTI, E O CONVENZIONALI APPLICABILI SOLO A STATI PARTE DELLA CONVENZIONE. CONVENZIONE SI APPLICA SOLO AD ACCORDI IN FORMA SCRITTA E RETTI DA DIRITTO INTERNAZIONALE. NON SI APPLICA AD ACCORDI NON VINCOLANTI. SI APPLICA SOLO AD ACCORDI FRA STATI (O PIÙ STATI PARTE È STATO NON PARTE O ORGANIZZAZIONE NON STATALE).

• PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI TRATTATI DEFINIZIONE TESTO. NEGOZIATI DIRETTI, CONFERENZA INTERNAZIONALE (NELLA QUALE MAGGIORANZA 2/3, REGOLA RESIDUALE DELLA CONVENZIONE). TESTO ADOPTATO CON RISOLUZIONI DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: NEGOZIATO FRA STATI INTERNO AD ORGANIZZAZIONE. TESTO DEFINITO. FIRMATO DA PIENIPOTENTIARI. 1) TRATTATI CONCLUSI IN FORMA SOLENNE: FIRMA AUTENTICA. TESTO. CONSENSO NELLO STATO ESPRESSO DA RATIFICA. 2) TRATTATI CONCLUSI IN FORMA SEMPLIFICATA: FIRMA ESPRIME CONSENSO. STATO. ENTRATA IN VIGORE DI TRATTATI MULTILATERALI PUÒ ESSERE CONDIZIONATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI RATIFICHE O ATTI AD ESSE EQUIPARATI. A) TRATTATI APERTI (ESTENDONO FACILITÀ DI FIRMA E RATIFICARE IL TESTO ANCHE A STATI RIMASTI ESTRANEOI A PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE B) TRATTATI CHIUSI (NON ESTENDONO FACILITÀ EQUIVALENTI INTERNAZIONALMENTE. 2) PUÒ ESSERE DEROGATO LA 1 E VICEVERSA.

- ART. 87 COST. ITALIANA: COMPETENZA PRESIDENTE REPUBBLICA (MA IL POTERE È DELL'ESECUTIVO) A RATIFICARE TRATTATI PREVIA, QUANDO OCCORRA, AUTORIZZAZIONE DELLE CAMERE. ART. 80 PARLAMENTO AUTORIZZI CON LEGGE RATIFICA TRATTATI INTERNAZIONALI CHE SONO DI NATURA POLITICA, O PREVEDONO ARBITRATI O REGOLAMENTI GIUDIZIARI, O IMPORTANO VARIAZIONI TERRITORIO O OPERI A FINANZE O MODIFICAZIONI DI LEGGI. PRINCIPIO PARALLELO FRA COMPETENZE INTERNE ED INTERNAZIONALI: PROCEDIMENTO SOLENNE NECESSARIO IN CASI IN CUI ADOZIONE DI UN ATTO NORMATIVO INTERNO DAL CONTENUTO CORRISPONDENTE COMPETEREBBE PROMULGARLO CAPO DELLO STATO. CONSENSO ASSUMERE IMPEGNI INTERNAZIONALI IN FORMA SEMPLIFICATA QUANDO IL LORO CONTENUTO RIENTRI NELLA SFERA INTERNA DI COMPETENZA ASSEGNATA AL GOVERNO O, CORRISPONDENTEMENTE, A SINGOLI MINISTRI.

CONCLUSIONE IN FORMA SEMPLIFICATA DI ACCORDO RIENTRANTE IN ART. 80 INGENERERA RESPONSABILITÀ POLITICA ESECUTIVO DINNANZI AL PARLAMENTO (IMPROBABILE CHE PARLAMENTO FACCI VALERE QUESTA RESPONSABILITÀ) INVOLGENDO PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL TRATTATO È COSTITUZIONALMENTE IRREGOLARE. ART. 92 RISERVA DI AULA, NO APPROVAZIONE DA PARTE "COMMISSIONI" PARLAMENTARI. ART. 75 ESCLUDE REFERENDUM ABRIGATIVO PER LEGGI DI AUTORIZZAZIONE A RATIFICA.

- ART. 117. POTERE REGIONI DI STIPULARE ACCORDI INTERNAZIONALI NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA, CONCORRE CON POTERE STATO. POTERE ESTERO REGIONALE VA ESERCITATO NEL QUADRO DEGLI ORIENTAMENTI DI POLITICA ESTERA STATALI. CIOÈ VANIFICATO DA NORMATIVA DI AUTORIZZAZIONE: REGIONI POSSONO STIPULARE SOLO ACCORDI ESECUTIVI RISPETTO AD ACCORDI GIÀ CONCLUSI DA STATO. ACCORDI DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA, ACCORDI DI NATURA PROGRAMMATICA E PROMOZIONALE, REGIONI NON CONCLUDONO ACCORDI IN NOME PROPRIO MA AGISCONO CH ORGANI STATO CENTRALE.

- CONSEGUENZE SU PIANO INTERNAZIONALE DI VIOLAZIONE PROCEDURA INTERNA SU FORMAZIONE TRATTATI. 1) SCHEMA COSTITUZIONALISTA. VALIDITÀ INTERNA-INTERNAZIONALE TRATTATO DIPENDE DA VALIDITÀ ATTI CHE HANNO PORTATO A SUA CONCLUSIONE 2) SCHEMA INTERNAZIONALISTA: SOLO VIOLAZIONE PROCEDURE DI FORMAZIONE ORDINAMENTO INTERNAZIONALE PUÒ CAUSARE INVALIDITÀ TRATTATO.

3) CONVENZIONE DI VIENNA, ART 46: TRATTATO CONCLUSO IN VIOLAZIONE NORME INTERNE: NO INVALIDITÀ TRATTATO A MENO CHE VIOLAZIONE NON SI MANIFESTA E NON CONCERNA NORMA DIRITTO INTERNO DI IMPORTANZA FONDAMENTALE. VIOLAZIONE È MANIFESTA SE È OBIETTIVAMENTE EVIDENTE PER QUALSIASI STATO CHE SI COMPORTI SECONDO LA PRATICA ABITUALE DI BUONA FEDE. NON CORRISPONDE INTEGRALMENTE A DIRITTO CONSUETUDINARIO: RILIEVO NON TANTO AD ASSETTO DEI POTERI FORMALI CHE EMERGE DA LETTURA TESTO COSTITUZIONALE QUANTO DA ASSETTO POTERI EFFETTIVAMENTE VIGENTI IN UNO STATO IN UN DATO MOMENTO STORICO.

• GLI EFFETTI DEI TRATTATI RISPETTO A STATI TERZI. ART. 34 CONVENZIONE VIENNA: TRATTATI NON PRODUCONO NÈ DIRITTI NÈ OBBLIGHI PER STATI TERZI SENZA IL LORO CONSENSO. CIÒ NON IMPEDISCE A PARTI DI INCLUDERE IN TRATTATO DISPOSIZIONI ~~CON~~ BENEFICI O GRAVAMI PER STATI TERZI. COMPATTA DI STATI TERZI COSTITUISCE SOLO FATTISPECIE MATERIALE RISPETTO A DIRITTI O OBBLIGHI CONTENUTI NEL TRATTATO, DEI QUALI SI TITOLARI ESCLUSIVAMENTE PARTI TRATTATO. SOLO LE PARTI POTRANNO QUINDI RICHIEDERNE L'ADEMPIMENTO E ESERCITARE LE PREROGATIVE CONNESSE ALLA TITOLARITÀ DI UNA POSIZIONE.

TRATTATO PUÒ AVERE EFFETTO RISPETTO A TERZI SE QUESTI DANNO IL LORO CONSENSO. CONVENZIONE VIENNA: DISTINZIONE FRA ESPRESSIONE CONSENSO AD ASSUMERE OBBLIGO, CHE DEVE ESSERE FORMULATA IN FORMA SCRITTA, E QUELLA NECESSARIA A ESPRIMERE DIRITTO, PER LA QUALE C'È PRESUNZIONE. TRATTATI CON EFFETTI VERSO INDIVIDUI: NON È NECESSARIO CONSENSO INDIVIDUI.

- ART 38: REGOLA POSSIBILITÀ CHE REGOLE AFFERDATE DA UN TRATTATO, IN QUANTO CORRISPONDENTI AL DIRITTO GENERALE, VINCOLINO STATI TERZI RISPETTO AL TRATTATO (EFFETTI VERSO TERZI CHE DERIVANO DA REGOLA CONSUETUDINARIA GIÀ ESISTENTE AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL TRATTATO, O DERIVANTI DA REGOLA CONSUETUDINARIA CHE SI FORMA SULLA SPINTA DEL TRATTATO STESSO).

- ESISTENZA SITUAZIONI OBIETTIVE (SI INTINGONO A STATI TERZI INDIPENDENTEMENTE DA LORO CONSENSO. TRATTATO CHE LE IMPONE DOVREBBE LIMITARE ANCHE LA CAPACITÀ DEGLI STATI PARTE DI SOTTARSI ALL'OSSERVANZA DI TALE DISCIPLINA MEDIANTE STRUMENTI PROPRI DEL DIRITTO DEI TRATTATI) È STATA UTILIZZATA PER LIMITARE FUNZIONAMENTO DI ALCUNI ISTITUTI DEL DIRITTO DEI TRATTATI NEI CONFRONTI DEI TRATTATI SUI DIRITTI DELL'UOMO. TRATTATI DI QUESTO TIPO NON HANNO LO SCOPO DI STABILIRE DIRITTI E OBBLIGHI PER STATI PARTE, QUANTO PIÙ TOSTO QUELLO DI ASSICURARE UN CERTO STATUS GIURIDICO IN CAPO AGLI INDIVIDUI PRESENTI IN UNA DETERMINATA SFERATERRITORIALE.

• LE RISERVE CONSENTONO AD UNO STATO DI ADERIRE AD UN TRATTATO MULTILATERALE PUR NON ASSUMENDO DETERMINATI OBBLIGHI O WERO MODIFICANDONE LA PORTATA. DICHIARAZIONI INTERPRETATIVE. SI LIMITANO A CHIARIRE INDIRIZZO INTERPRETATIVO CHE SARÀ SEGUITO DALLA PARTE CHE LE OFFRIVE, NON RENDONO VIOLANTE L'INTERPRETAZIONE E DI CONSEGUENZA NON RICHIEDONO ACCETTAZIONE DELLE ALTERE PARTI.

- CONVENZIONE DI VIENNA: MECCANISMO BILATERALE DI VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ DI UNA RISERVA, FONDATA SU ACCETTAZIONE O OBIEZIONE AD OPERA DI CIASCUNA DELLE PARTI. ACCETTAZIONE TACITA: MANCANZA DI OBIEZIONE DOPO 12 MESI DA NOTIFICA RISERVA O DA CONCLUSIONE TRATTATO AD OPERA DI TALE PARTE. UNA OBIEZIONE, A MENO CHE NON SIA QUALIFICATA, CONSENTE L'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO NEI RAPPORTI FRA STATO CHE HA APOSTO LA RISERVA E QUELLO CHE VI HA OBIETTATO, MA DA ESSO ANDIRÀ ESPUNTA LA DISPOSIZIONE ALLA QUALE SI RIFERISCE LA RISERVA. OGGI: ACCETTAZIONE RISERVA NON PUÒ OPERARE RISPETTO A RISERVE CHE SIANO STATE ESPRESSAMENTE VIETATE DAL TRATTATO O CHE SIANO IN CONTRASTO CON L'OGGETTO E LO SCOPO DI QUESTO.

- RISERVE A TRATTATI SU DIRITTI DELL'UOMO. APPROCCIO BILATERALISTA DELLA CONVENZIONE DI VIENNA SEMBRA INADEGUATO. OBBLIGHI IN TEMI DI DIRITTI DELL'UOMO HANNO STRUTTURA ERGA OMNES, NON SI FACILMENTE SCOMPONIBILI SU BASE RECIPROCA. INTERESSE A MANTENERE UNITA SISTEMA CONVENZIONALE. ORIENTAMENTO CORTE EUROPEA DIRITTI UOMO: RISERVA INVALIDA, INAPPLICABILI. TRATTATI DIRITTI UOMO: NOZIONE OBIETTIVA DI INAMMISSIBILITÀ DELLE RISERVE. RISERVA INAMMISSIBILE È DA CONSIDERARSI INVALIDA E VIENE QUINDI DISAPPLICATA.

• INTERPRETAZIONE TRATTATI. CONVENZIONE DI VIENNA: CARATTERE RESIDUALE RISPETTO A REGOLE INTERPRETATIVE CHE SI POSSONO AFFERMARE RISPETTO A SINGOLE CATEGORIE DI TRATTATI. CORRISPONDENZA A DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE.

• METODI OGGETTIVI: DANNO RILIEVO AL TESTO DEL TRATTATO. METODI SOGGETTIVI: RILIEVO A VOLONTÀ ORIGINARIA PARTI. 3) METODI FUNZIONALI: SCOPO TRATTATO. CONVENZIONE VIENNA: SOPRATTUTTO 1 E 3. ART. 31: TRATTATO DEVE ESSERE INTERPRETATO IN BUONA FEDE, SIGNIFICATO ORDINARIO TERMINI, CONTESTO, OGGETTO E SCOPO. CONTESTO DA CONSIDERARE: ANCHE ACCORDI O PRASSI POSTE IN ESSERE DALLE PARTI. INTERPRETAZIONE SISTEMATICA. COORDINAMENTO FRA FONTI INTERNAZIONALI. METODI SOGGETTIVI SOLO IN VIA SUPPLEMENTARE. CONSENSO DELLE PARTI.

SULL'INTERPRETAZIONE VIENE IN RILIEVO QUANDO ACCORDO INTERPRETATIVO, PRASSI DA CUI ACCORDO EMERGE IMPLICITAMENTE. PROBLEMA SE LE NOZIONI CONTENUTE NEI TRATTATI VANNO INTERPRETATE NEL SIGNIFICATO CHE AVEVANO ORIGINARIAMENTE O NEL SIGNIFICATO CHE HANNO ASSUNTO AL MOMENTO DELL'INTERPRETAZIONE.

- INTERPRETAZIONE TRATTATI DIRITTI DELL'UOMO: INTERPRETAZIONE OGGETTIVA SEMBRA ASSUMERE SECONDO PIANO RISPETTO A QUELLA FUNZIONALE. SCOPO INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA. DOTTRINE INTERPRETATIVE ORGANI DI CONTROLLO UNIONE EUROPEA CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO (CARATTERE OBIETTIVO DIRITTI INDIVIDUALI: APPLICAZIONE A CASI VERIFICATISI PRIMA ENTRATA VIGORE CONVENZIONE NEI CONFRONTI DI UN DETERMINATO STATO PARTE). CRITERI OGGETTIVI PER INDIVIDUARE EQUILIBRATO RAPPORTO FRA DIRITTI INDIVIDUALI E ESIGENZE COLLETTIVE: PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.

• INTERPRETAZIONE ATTI ISTITUTIVI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. CONCEZIONE TRATTATO ISTITUTIVO COME ATTO DI NATURA COSTITUZIONALE HA CARATTERIZZATO INTERPRETAZIONE CARTA NAZIONI UNITE AD OPERA SOPRATTUTTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA.

• LE CAUSE DI ESTINZIONE E DI INVALIDITÀ DEI TRATTATI. ESTINZIONE: IMPEDISCE LA PRODUZIONE DEGLI EFFETTI DEL TRATTATO, FACENDO SALVI QUELLI GIÀ PRODOTTI. INVALIDITÀ: RENDE NULLO IL TRATTATO GIÀ DAL MOMENTO DELLA SUA CONCLUSIONE. 1, 2 VALGONO NEI CONFRONTI DELL'INTERO TRATTATO A MENO CHE NON SI RIFERISCA A SINGOLE DISPOSIZIONI SEPARABILI DAL RESTO DEL TRATTATO (NO PER MOTIVI DI ESTINZIONE CHE SI FONDANO SU VOLONTÀ UNILATERALE, CIL RECESSO, NO PER CLAUSOLE DI INVALIDITÀ PIÙ RADICALI, O VIOLENZA O CONTRASTO CON DIRITTO COELENTE).

- VIZI VOLONTÀ (CONVENZIONE DI VIENNA): ERRORE, VIOLENZA, DOLO. VIOLENZA SU RAPPRESENTANTE STATO (FISICA O MORALE). VIOLENZA SU STATO (BELLICA). VIOLENZA: NULLITÀ TRATTATO (CORRISPONDENTE A DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE). NULLITÀ INTERO TRATTATO. NO NULLITÀ SE MINACCIA O IMPIEGO VIOLENZA ECONOMICA (CONVENZIONE).

- ART. 53: INVALIDITÀ TRATTATI CONFLUENTI CON NORME SUPERIORI ORDINAMENTO (IUS COGENS).

- ART. 60: ESTINZIONE O SOSPENSIONE TRATTATI PER IMBARRAMENTO. CI VUOLE UNA VIOLAZIONE SOSTANZIALE (TRATTATO NEL

## 0 NORMA FONDAMENTALE.

- 1) TRATTATI BILATERALI: VIOLAZIONE SOSTANZIALE: ALTRA PARTE PUÒ INVOCARE ESTINZIONE O SOSPENSIONE (TOTALE O PARZIALE) TRATTATO.
- 2) TRATTATI MULTILATERALI: PARTI, AGENDO COLLETTIVAMENTE, POSSONO ESTINGUERE O SOSPENDERE IL TRATTATO, SIA IN VIA GENERALE SIA SOLO NEI RAPPORTI N. CIASCUNA DELLE ALTRE PARTI CON LA PARTE INADEMPIMENTE. REAZIONE INDIVIDUALE AD INADEMPIMENTO NO ESTINZIONE MA SOLO SOSPENSIONE TRATTATO. PARTE SPECIALMENTE LES. PUÒ SOSPENDERE UNILATERALMENTE IL TRATTATO NEI CONFRONTI DELLA PARTE INADEMPIMENTE. CIASCUNA PARTE PUÒ SOSPENDERE UNILATERALMENTE IL TRATTATO QUALORA VIOLAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE AD OPERA DI UNA DELLE PARTI MODIFICHI RILANCIA LA SITUAZIONE DI CIASCUNA DELLE ALTRE.

3) TRATTATI DIRITTO UOMO O DIRITTO UMANITARIO: IN ADEMPIMENTO DI UNA DELLE PARTI NON GIUSTIFICA PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O ESTINZIONE AD OPERA DELLE ALTRE PARTI.

- ART. 62: ESTINZIONE TRATTATO SE MUTAMENTO FONDAMENTALE DI CIRCOSTANZE DI FATTO ALLA BASE DELLA SUA CONCLUSIONE (SOLO SE CONSENSO DIPENDEVA DA CIRCOSTANZE).

- PARTE VUOLE ADOTTARE MISURA CHE INDIRIZZI INVALIDITÀ, ESTINZIONE O SOSPENSIONE, O VUOLE RECEDERE, DEVE DIRLO AD ALTRE PARTI (ART. 65). SE NO OBBIEZIONI, OK. SE OBBIEZIONE → CONTROVERSA DA RISOLVERE CON MEZZI PACIFICI PER SOLUZIONE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI. SE NO SOLUZIONE, DOPO 12 MESI, CIASCUNA PARTE PUÒ RICHIEDERE ATTIVAZIONE DI UN'ALTRA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE (NON PRODUCE EFFETTI DI CARATTERE VINCOLANTE).

CONTROVERSA IN INVALIDITÀ CON OGGETTO INVALIDITÀ O ESTINZIONE PER CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE DIRITTO INTERNAZIONALE; COMPETENZA OBLIGATORIA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA, CHE PUÒ QUINDI ESSERE AVITA UNILATERALMENTE DA CIASCUNA PARTE DELLA CONTROVERSA.

• LE FONTI A FORMAZIONE CENTRALIZZATA: CARTA ONU STABILISCE DIRITTI E OBBLIGHI LIMITATAMENTE AGLI STATI PARTE. ART. 2, PERÒ: OBBLIGO A STATI MEMBRI DI FARE IN MODO CHE ANCHE GLI STATI NON MEMBRI AGISANO IN CONFORMITÀ CON I PRINCIPI DELLA CARTA IN TEMA DI MANTENIMENTO DELLA PACE E DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE.

- AUTORITÀ IN COMUNITÀ INTERNAZIONALE: IMPOSTIONE DA PARTE FORSE DOMINANTI (FORTE STANCIANTI DI SUPREMAZIA DI ATTORI DOMINANTI IN SCEMA INTERNAZIONALE) ATTRAVERSO CONSENSO, SI ASSEGNANO POTERI CON TRATTATO (CASO IN CUI ENTE CREATO CON TRATTATO RIESCE AD AFFERMARE AUTONOMIA RISPETTO A VOLONTÀ PARTI. IN QUESTO CASO I CONFLITTI SARANNO DISCIPLINATI DA REGOLE DI CONFLITTO PROPRIE DI TALE ORDINAMENTO E NON PIÙ DALLE REGOLE DI CONFLITTO DELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE GENERALE. UE; ONU: AUTONOMIA PARZIALE).

- DICHIARAZIONI DI PRINCIPI ASSEMBLEA GENERALE ONU, RILEVA PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE ESISTENTI E NE PROMUOVE DI NUOVI (FONDARE ORDINE GIURIDICO INTERNAZIONALE). DICHIARAZIONI NO VALORE VINCOLANTE (POSSONO PRODURRE NORME VINCOLANTI SE CRISTALLIZZANO TENDENZE EVOLUTIVE GIÀ IN ATTO IN COMUNITÀ INTERNAZIONALE O PROVVEDO A COMPARTISSIONE APPROPRIATA DI INTERESSI O VALORI DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE).

- RISOLUZIONI CONSIGLIO DI SICUREZZA: RIMANEBBONO SUE FUNZIONI, RICOSTRUISCE CONTENUTO NORME INTERNAZIONALI, NE DETERMINA AMBITO DI APPLICAZIONE, ACCERTA LICITA O ILLECITA DI UNA CONDOTTA. DELIBERE DI CARATTERE NORMATIVO (INDICANO REGOLE IL CUI RISPETTO È NECESSARIO AL FINE DI ASSICURARE PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALE). RISOLUZIONI ORGANIZZATIVE: ORGANI E PROCEDURE PER AMMINISTRAZIONE SITUAZIONI DI CRISI, ORGANI GIUDIZIARI PENALI TALORA CONSIGLIO INDICA ANCHE DIRITTO APPLICABILE DA TALI ORGANI.

- LIMITI DI COMPETENZA (FUNZIONE NORMATIVA LIMITATA A DEFINIRE CONDIZIONI PER ESERCIZIO POTERI OPERATIVI CONSIGLIO. DEVE RISPETTARE CARTA ONU. ASSEMBLEA GENERALE E CONSIGLIO DI SICUREZZA ADOTTANO RACCOMANDAZIONI. NON VINCOLANTI. RACCOMANDAZIONE PUÒ COSTITUIRE CAUSA DI ESCLUSIONE DELL'ILLECITO QUANDO ADOTTATA PER CONSENTIRE CONDOTTE ALTRIMENTI VIETATE DA DIRITTO INTERNAZIONALE E QUANDO ORGANI CHE HA ADOTTATA ABBIANO POTERE DI VINCOLARE STATI A TENERE TALI CONDOTTE (CIÒ VALE PER CONSIGLIO DI SICUREZZA. RACCOMANDAZIONI ASSEMBLEA HANNO SOLO L'EFFETTO DI INTEGRARE REGOLE DI DIRITTO APPLICABILI NEI RAPPORTI BILATERALI E DI CONTRIBUIRE ALLA LORO INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE).

• I RAPPORTI TRA FONTI

• LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO GENERALE: CODIFICAZIONE OPERATA SOPRATTUTTO ATTRAVERSO LA CONCLUSIONE DI TRATTATI

- ART. 13 CARTA ONU: ASSEMBLEA GENERALE INTRAPRENDE STUDI E FA RACCOMANDAZIONI PER PROMUOVERE SVILUPPO PROGRESSIVO DIRITTO INTERNAZIONALE E SUA CODIFICAZIONE. COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE (RAPPORTI RELATORE SPECIALE, PROPOSTA DI ARTICOLO DISCUSSA DA COMMISSIONE KE LA SOTTOFONDA A STATI MEMBRI PER POI APPROVARE TESTO INDICATIVO DELLO STATO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE IN MATERIA; TESTO SOTTOPOSTO A VI COMMISSIONE ASSEMBLEA GENERALE KE DECIDE SE PROMUOVERE CONCLUSIONE DI ACCORDO DI CODIFICAZIONE O SE ADOTTARLO UN ATTO PRIVO DI VALORE NORMATIVO. SE DECIDE DI PROMUOVERE CONCLUSIONE DI ACCORDO DI CODIFICAZIONE ESSA PUÒ ASSEMBLEA PUÒ ADOTTARE DIRETTAMENTE IL TESTO, PER POI APRIRLO ALLA RATIFICA DEGLI STATI O VEROO CONVOCARE UNA CONFERENZA INTERNAZIONALE. ACCORDI DI CODIFICAZIONE VINCOLANTI SOLO PER STATI CHE LI CONCLUDONO (O DA CONSUETUDINE) (GENERAMENTE POSSONO ESSERE SUPERATI DA CONSUETUDINI SUCCESSIVE). ASSEMBLEA PUÒ APPROVARE TESTO DI CODIFICAZIONE PRIVO DI VALORE NORMATIVO (CM NEI LAVORI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DIRITTO CONSUETUDINARIO SU RACCOMANDAZIONE DEL RELATORE SPECIALE MICHAEL WOOD).

- EFFETTI CODIFICAZIONE: REGISTRARE NORME / FORMAZIONE DI UNA NUOVA NORMA / CRISTALLIZZARE DIRITTO ESISTENTE / EVOLUZIONE DIRITTO CONSUETUDINARIO VERSO MODELLI NORMATIVI ADOTTATI DA CODIFICAZIONE / IMPEDIRE O FAR RETROCEDERE EVOLUZIONE DIRITTO INTERNAZIONALE. STATI SI APPROPRIANO DELLA FUNZIONE NORMATIVA IN UN SETTORE NEL QUALE IL DIRITTO INTERNAZIONALE SI È SVILUPPATO IN MANIERA AUTONOMA RISPETTO ALLA LORO VOLONTÀ.

- SE DA TRATTATO DI CODIFICAZIONE NON EMERGE VOLONTÀ DI FAR CESSARE EFFETTI REGOLE CONSUETUDINARIE, LE PARTI DI UN TRATTATO DI CODIFICAZIONE SI VINCOLATE SIA DA NORME CONSUETUDINARIE CHE DA TRATTATO RISERVA SU TRATTATO LASCIA INALTERATA CORRISPONDENTE NORMA CONSUETUDINARIA.

• IL COORDINAMENTO FRA NORME DI PARI VALORE: IL PRINCIPIO GERARCHICO HA UN RUOLO LIMITATO. PARI VALORE (NORMA GENERALE PUÒ DEROGARE TRATTATO E VICEVERSA. CONFLITTI FRA NORME QUANDO DISCIPLINANO LA MEDESIMA FATTISPECIE. RAP. CONFLITTO FRA NORME CONSUETUDINARIE PUÒ TOSTO INTERFERENZA CHE RICHIEDE COORDINAMENTO INFREQUENTE ANCHE CONFLITTO FRA TRATTATI. ART. 30 CONVENZIONE VIENNA: ACCORDO PUÒ ESSERE MODIFICATO DA ACCORDO SUCCESSIVO SOLO SE IDENTITÀ DELLE PARTI DEI DUE TRATTATI.

- TECNICHE DI COORDINAMENTO FRA TRATTATI: ART. 31 CONVENZIONE DI VIENNA: INTERPRETAZIONE DI UN TRATTATO VA COMPRESA ALLA LUCE DELLE ALTRE REGOLE DI DIRITTO APPLICABILI NEI RAPPORTI TRA LE PARTI. ART. 31 HA PORTATA LIMITATA: CONSIDERAZIONE DI NORME ESTERNE

ALLORA

ALLORA

ALLORA

ALLORA

ALLORA

SOLO QUALORA SIAMO VINCOLANTI PER TUTTE LE PARTI DEL SISTEMA CONVENZIONALE DA INTERPRETARE (OK PER NORME GENERALI, DIFFICILE PER TRATTATI MULTILATERALI (DIFFICILE CHE ABBIAMO UN'UGUALE SFERA SOGGETTIVA).

- PROFENSIONE IN TRASSI GIUDIZIALE A CONSIDERARE ACCORDI ESTERNI A FINI INTERPRETATIVI ANCHE SE NON VINCOLANTI PER LE PARTI, QUALORA EVIDENZINO IL CONTENUTO DI UNA CERTA NOZIONE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE VIVENTE. COSENTE SOLO DI CONSIDERARE TENDENZE EVOLUTIVE ORDINAMENTO INTERNAZIONALE PER ATTRIBUIRE SIGNIFICATO NORMATIVO AD UNA DISPOSIZIONE CONVENZIONALE.

- SUCCESIONE NEL TEMPO DI TRATTATI INCOMPATIBILI: ART. 30: TRATTATO SUCCESSIVO PREVALE RISPETTO A PRECEDENTE PROBLEMA QUANDO VI È UN AMBITO SOGGETTIVO SOLO PARZIALMENTE COINCIDENTE: NO ELEMENTI E STRUMENTI PER RISOLVERE IL PROBLEMA (I TRATTATI CONFLIGGENTI SU UNO STATO OBBLIGATO, NEL CONFRONTO DI PARTI DIVERSE, A TENERE CONDOTTE INCOMPATIBILI, ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO RENDE IMPOSSIBILE ADEMPIMENTO DI UN ALTRO OBBLIGO: RESPONSABILITÀ NEL CONFRONTO DELLE PARTI DEL TRATTATO CHE RIMARRA INADEMPLITO).

- CLAUSOLA DI COMPATIBILITÀ O SUBORDINAZIONE CHE ASSICURI, IN CASO DI CONFLITTO, LA PREVALENZA DEGLI OBBLIGHI DI UN ALTRO TRATTATO. ART. 41 POSSIBILITÀ PER ALCUNE PARTI DI UN ACCORDO MULTILATERALE DI CONCLUDERE FRA LORO ACCORDO IN DEROGA AL PRIMO È SUBORDINATA AD UNA SERIE DI CONDIZIONI. TALE ACCORDO NON INCIDA SUI DIRITTI DELLE ALTRE PARTI; NON RISULTI INCOMPATIBILE COM L'OGGETTO E LO SCOPO DEL PRIMO ACCORDO.

- ART. 103 CARTA ONU: OBBLIGHI DERIVANTI DA CARTA PREVALGONO, IN CASO DI CONFLITTO, RISPETTO AD ALTRI OBBLIGHI CONVENZIONALI. SUPERARE CONSENSUALISMO PROSPETTIVA COSTITUZIONALISTA → ASSICURARE A CARTA VALORE SUPERIORE RISPETTO ALLE ALTRE FONTI; REGOLA PUBBLICISTA.

• DIRITTO SUPERIORE, IUS COGENS: NORME CONSUETUDINARIE ORDINARIE HANNO CARATTERE DISPOSITIVO (POSSONO ESSERE DEROGATE DAI TRATTATI); DIRITTO COGENTE: SFERA NORMATIVA SUPERIORE AI TRATTATI E QUINDI NON DEROGABILE ATTRAVERSO IL CONSENSO DELLE PARTI.

- ART. 53 CONVENZIONE DI VIENNA: TRATTATO INVALIDO SE, AL MOMENTO DELLA SUA CONCLUSIONE, RISULTA IN CONFLITTO CON NORME IMPERATIVE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE. NORMA IMPERATIVA: NORMA ACCETTATA E RICONOSCIUTA DA COMUNITÀ INTERNAZIONALE NEL SUO INSIEME CH NORMA ALLA QUALE NON È CONSENTITO DEROGARE CHE POTRÀ ESSERE MODIFICATA SOLO DA UN'ALTRA NORMA AVENTE LA MEDESIMA NATURA. ART. 64: UN TRATTATO CONFLIGGENTE CON NORMA IMPERATIVA VENUTA IN ESSERE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA SUA CONCLUSIONE NON È NULLO MA SI ESTINGUE A PARTIRE DA TALE MOMENTO.

- IDENTIFICAZIONE DELLE NORME COGENTI: ART. 93 CONVENZIONE DI VIENNA: NORMA IMPERATIVA È UNA NORMA GENERALE, RICONOSCIUTA CH INDEROGABILE DALLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE NEL SUO INSIEME. TRASSI: CARATTERE COGENTE DI UNA REGOLA SE ESSA ESPRIME UN INTERESSE O UN VALORE FONDAMENTALE PER LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE.

- OBBLIGHI ERGA OMNES TUTELA DI UN VALORE DI CARATTERE COLLETTIVO O UNIVERSALE. NON SONO DOVUTI A UNO O PIÙ STATI SINGOLARMENTE IDENTIFICATI MA NEL CONFRONTO DELLA COMUNITÀ NEL SUO INSIEME.

- DISCIPLINA PER FAR VALERE INVALIDITÀ DI TRATTATI CONFLIGGENTI CON NORME DI DIRITTO COGENTE: ART. 65: PROCEDURA PER FAR VALERE INVALIDITÀ O ESTINZIONE DI UN TRATTATO. SOLO UNA DELLE PARTI DEL TRATTATO RITENUTA INVALIDO PUÒ ATTIVARE TALE PROCEDURA. ART. 66: UNA VOLTA ESPRIMTI INUTILMENTE I MEZZI PACIFICI PER RISOLVERE UNA CONTROVERSA RELATIVA A VALIDITÀ O A EFFICACIA TRATTATO, CIASCUNA DELLE PARTI PUÒ ADIRE UNILATERALMENTE LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA (SOLO PER PARTI STATI PARTE DEL TRATTATO).

ART. 64: CONTRASTO CON DIRITTO COGENTE RENDE INVALIDO L'INTERO TRATTATO. SE CONTRASTO CON NORME COGENTI SOPRAVENUTE SONO COLPITE DA ESTINZIONE SOLO CLAUSOLE VIZIATE, SE SEPARABILI DA RESTO DEL TRATTATO DIRITTO COGENTE POTREBBE AMMETTERE LEGITTIMAZIONE DI ORGANI CENTRALIZZATI DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE AD INVOCARE L'INVALIDITÀ DI UN TRATTATO.

- DIRITTO COGENTE TALVOLTA INVOCATO COME UNO STRUMENTO GERARCHICO DI SOLUZIONE DEI CONFLITTI FRA NORME CONSUETUDINARIE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA, DELLE NAZIONI UNITE.

• SOGGETTI, ORGANI E DESTINATARI DI NORME INTERNAZIONALI. GENESI MODERNO ORDINAMENTO INTERNAZIONALE: INSORGERE DI UNA PLURALITÀ DI STATI SOVRANI: STATI PIENO POTERE DENTRO, NESSUN ENTE SUPERIORE FUORI, QUESTE CARATTERISTICHE SEMBRANO ATTEGNERSI A GRUPPI E AD ENTITÀ INTERNE ALLO STATO.

- STATO: COMUNITÀ DOTATA DI UNA FORMA DI GOVERNO CHE ESERCITI UN CONTROLLO EFFETTIVO SUL TERRITORIO. STATO CH SOGGETTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE VIENE A COINCIDERE COM L'APPARATO DI GOVERNO. AZIONE DI ALTRI ORGANI INTERNI ALLO STATO O DI ENTITÀ SUBSTATALI VIENE ATTRIBUITA ALLO STATO NEL SUO COMPLESSO.

- SOVRANITÀ: CAPACITÀ DI UN ENTE DI DETERMINARE LIBERAMENTE FINI E STRUMENTI DELLA SUA AZIONE POLITICA INTERNA E DI CONCORRERE COM GLI ALTRI SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO ALLA DETERMINAZIONE DI FORME DI ORGANIZZAZIONE SOCIALE SUL PIANO INTERNAZIONALE. PRINCIPIO DELLA EGUALIANZA SOVRANA DEGLI STATI.

- PRINCIPIO DI SOVRANITÀ NON LIMITATO DA ALCUN REQUISITO ATTINENTE A CRITERI DI RAPPRESENTATIVITÀ FRA STATO E POPOLO (REGIMI PRIVI DI LEGITTIMAZIONE DEMOCRATICA O FORMATI IN SPREGIO A REGOLE DEMOCRATICHE, SCELTA DELLA FORMA DI STATO E DEL REGIME DI GOVERNO RIENTRANO NELL'AMBITO DEGLI AFFARI INTERNI DI CIASCUNO STATO MA ECCEZIONE, DATA DAL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI (ART. 1 CARTA ONU, 73 E 75).

POPOLO COMUNITÀ TERRITORIALE DELLO STATO PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE NON SI APPLICA A SUDDIVISIONI INTERNE DELLA POPOLAZIONE. SI APPLICA IN TRE SITUAZIONI: AI POPOLI SOGGETTI A DOMINAZIONE COLONIALE, AI POPOLI SOGGETTI A DOMINAZIONE STRANIERA, AI POPOLI SOGGETTI AD UN REGIME NON RAPPRESENTATIVO DELL'INTERA POPOLAZIONE (REGIMI DI APARTHEID).

COMPITO DI STABIRE REGOLE APPLICATIVE E CARENZE DELL'AUTODETERMINAZIONE SPETTA, SECONDO LA PRASSI ALL'ASSEMBLEA GENERALE, LA QUALE LO ESERCITA DIRETTAMENTE O A MEZZO DI DELEGA ALL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE CONSENTITA

ASSEMBLEA TENDE AD ASSICURARE UN RUOLO DECISIVO ALLA VOLONTÀ POPOLARE ATTRAVERSO FORME DI CONSULTAZIONE.  
PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE: ERGA OMNES: CIASCUNO STATO HA INTERESSE GIURINICO AL SUO RISPETTO, DI FATTO  
STATI TENDONO AD ASTENERSI DAL FARLO VALERE ANCHE QUELLO CHE NON ABBIAMO INTERESSE, ~~IL~~ PRINCIPIO DI  
AUTODETERMINAZIONE VIENE SOSTANCIAMENTE FATTO VALERE DA ASSEMBLEA GENERALE; UN CERTO RILIEVO HANNO ANCHE  
MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE LA CUI SOGGETTIVITÀ CONSISTE NELL'ESSERE CONSULTATI, QUALORA RAP-  
PRESENTATIVI DI UN FOLCO, NEL PROCESSO DI AUTODETERMINAZIONE.

GENESI ED ESTINZIONE DELLO STATO: OGGI I NUOVI STATI SI FORMANO IN SEGUITO A PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DI PREESISTENTI  
ORGANIZZAZIONI STATALI. NUOVI STATI SI FORMANO IN SEGUITO A DISSOLUZIONE O WERO A DISTACCHI DI PORZIONI DI TERRITORIO  
RISPETTO AD UNA O PIÙ ORGANIZZAZIONI STATALI PREESISTENTI, TALVOLTA PROCESSO CONSENSUALE. TALVOLTA IN SEGUITO A  
CONFLITTI INTERNI O INTERNAZIONALI.

NEUTRALITÀ DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: NÈ DIRITTO A SECESSIONE NÈ ILLEGITIMITÀ CONDOTTA SECESSIONISTA. NEUTRALITÀ PENALIZZA  
PRETENSE SECESSIONISTE (SOSTEGNO INTERNAZIONALE A SECESSIONISTI; INGHERENZA IN AFFARI INTERNI; A STATO: OK). PRINCIPIO DI NON INGHERENZA: ATTEZIONE  
QUANDO CONFLITTO FUORISCE DAI CONFINI INTERNI E METTE IN PERICOLO INTERESSI COLLETTIVI COMUNITÀ INTERNAZIONALE (MINACCIA PER  
INTERESSI COLLETTIVI. USO ECCESSIVO FORZA, GRAVI VIOLAZIONI DIRITTI DELL'UOMO, GENOCIDIO, PULIZIA ETNICA, MINACCIA PER PACE E SICUREZZA  
INTERNAZIONALE. QUESTA MINACCIA POTREBBE GIUSTIFICARE UN INTERVENTO DI CARATTERE UNILATERALE O ISTITUZIONALE). FORMAZIONE DI UN  
NUOVO STATO SPESSE SI ACCOMPAGNA A CONDOTTE DIFFORMI DA REGOLE E PRINCIPI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE. IMPOSTAZIONE REALISTA: ESISTENZA  
DI UNO STATO È UNA VALUTAZIONE DI MERO FATTO, VIOLAZIONE DI REGOLE INTERNAZIONALI NON DOVREBBE AVERE IMPATTO. PRASSI PIÙ  
RECENTE: TENDENZA A CONSIDERARE COME NULLA E NON AVVENUTA LA FORMAZIONE DI UNO STATO IN VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMEN-  
TALI DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE.

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLO STATO: DIRITTO INTERNAZIONALE PER DETERMINAZIONE ORGANI DI STATO RINVIA AL DIRITTO INTERNO DELLO STATO  
INTERESSATO. POSSONO ESSERE ATTRIBUITE AD UNO STATO CONDOTTE DI INDIVIDUI O DI GRUPPI DI INDIVIDUI CHE, PUR NON AVENDO LA  
QUALITÀ DI ORGANI, AGISCONO IN FATTO PER SUO CONTO. PROSPETTIVA DIVERSA: IL DIRITTO INTERNAZIONALE DETERMINA AUTONOMAMENTE  
TE I SOGGETTI AVENTI LA QUALITÀ DI ORGANI. RINUNCIA A CRITERIO GENERALE: ESISTENZA DI UN LEGAME ORGANICO VA PROVATA  
CASO PER CASO.

IL RICONOSCIMENTO: ATTO UNILATERALE; IN ASSENZA DI UN ACCERTAMENTO AUTORITATIVO, IL RICONOSCIMENTO ESPRIME A LIVELLO  
DECENTRATO LA VOLONTÀ DEGLI STATI DI CONSIDERARE IL NUOVO ENTE COME UN NUOVO SOGGETTO DI DIRITTO E DI ENTRARE IN RAPPORTI  
GIURINICI CON ESSO. FORMA DI RICONOSCIMENTO COLLETTIVO (NON FORMALE): ADESIONE DI UNO STATO ALLE NAZIONI UNITE E AD ALTRE  
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.

PROSPETTIVA: RICONOSCIMENTO NON HA CARATTERE COSTITUTIVO, SOGGETTIVITÀ SI STABILIREBBE AUTOMATICAMENTE, IN RELAZIONE AI SUOI CARATTERI  
OGGETTIVI. IL RICONOSCIMENTO AVREBBE ALLORA NATURA MERAMENTE COSTITUTIVA. RICONOSCIMENTO ESPRIME  
IMPEGNO A CONSIDERARE IL NUOVO ENTE COME PERSONA GIURIDICA E A NON CONTESTARE LA LICEITÀ DEL SUO PROCESSO DI FORMAZIONE.

LA SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI: AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DI UN TRATTATO SI MODIFICA AUTOMATICAMENTE IN CORRISPONDENZA  
NELL'ACCRESCIMENTO O DELLA CONTRAZIONE DEL TERRITORIO DI CIASCUNO DEGLI STATI PARTE.

ESTINZIONE STATO: CESSAZIONE EFFICACIA TRATTATI. NUOVO STATO PRIVO DI VINCOLI DIVERSI DA QUELLI DERIVANTI DAL DIRITTO GENERALE. PRINCIPIO  
IN CONVENZIONE DI VIENNA KE TENDE AD APPLICARLO AI SOLI CASI DI STATI SORTI DA PROCESSO DI DECOLONIZZAZIONE. PER  
ALTRE IPOTESI: CONTINUITÀ TRATTATI, LIMITATAMENTE A SFERA TERRITORIALE DEI TRATTATI CHE SI APPLICAVANO ALLO STATO  
PREDECESSORE. CONTINUITÀ DEI TRATTATI SUI DIRITTI DELL'UOMO (RICONOSCONO POSIZIONI SOGGETTIVE KE NON VENGONO MENO CON  
PASSAGGI DI SOVRANITÀ).

ENTI STATALI A SOVRANITÀ LIMITATA: ENTI KE SI PRESENTANO COME STATI MA NON HANNO SOVRANITÀ; ENTI CON POTERI SOVRANI MA  
CHE VEDONO POSTO IN DOBBIO IL LORO CARATTERE STATUALE.

NO POTERI SOVRANI I GOVERNI IN ESILIO; STRUTTURE FORMALI DI GOVERNO ALL'ESTERO TRASFERITE O COSTITUITE ALL'ESTERO DO PO  
OCCUPAZIONE MILITARE DI UN PAESE. POSSIBILITÀ DI ESERCITARE DETERMINE POSIZIONI SOGGETTIVE. STATO OCCUPATO IN ESILIO, CON  
FORZA IN VIOLAZIONE DI REGOLE INTERNAZIONALI; DIRITTO AD INVOCARE LEGITTIMA DIFESA COLLETTIVA.

STATO FANTOCIO: ORGANIZZAZIONE STATALE PRIVA DI SOVRANITÀ, FORMALMENTE INDIPENDENTI MA DIPENDENTI TOTALMENTE DA ALTRI  
STATI PER ESERCIZIO FUNZIONI STATALI.

STATI FALLITI: STATO CON ANARCHIA TALE DA IMPEDIRE FUNZIONI STATALI, MOLTE REGOLE VENGONO MENO MA NON RES NULLIUS E  
CHQ COMUNITÀ TERRITORIALE. TUTELA COMUNITÀ TERRITORIALE NEL PERIODO TRANSITORIO (DA STATO FALLITO A NUOVO STATO) È INTERESSE  
DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE.

STATI CANAGLIA: IN RAGIONE DI COMPORTAMENTI CONTRARI A PRINCIPI FONDAMENTALI NON APPARTENENTI A COMUNITÀ INTERNAZIONALE,  
NO GARANZIE DIRITTO INTERNAZIONALE RICONFERMA RICONFERMA A STATUALITÀ (AZIONI COERCITIVE NEI LORO GOVERNI INDIFFERENTI O LECITE PER IL  
DIRITTO INTERNAZIONALE. DOTTRINA DEI ROGUE STATES SEMBRA INCOMPATIBILE CON DIRITTO INTERNAZIONALE.

ENTI A SOGGETTIVITÀ LIMITATA: DESTINATARI DELLE SOLE REGOLE ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE LORO COMPETENZE. INSORTI ENTE PROVVISORIO DI  
GOVERNO DI UNA PARTE DEL TERRITORIO STATALE, NEL CORSO DI MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO O SECESSIONISTA (CONTROLLO PARTE DI TERRITORIO,  
COMANDO EFFETTIVO, SOPRATTUTTO MORTE BELLICHE).

LA SOGGETTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 1) DOTTRINA CONSENSUALISTA: SOGGETTIVITÀ VA DETERMINATA IN BASE A  
TRATTATO ISTITUTIVO. 2) DOTTRINA OBIETTIVISTA: BISOGNA VEDERE SE EFFETTIVAMENTE C'È AUTONOMIA DA STATI MEMBRI E SOGGETTIVITÀ  
1) TRATTATO NON PUÒ VINCOLARE STATI TERZI, POCO REALISTA. 2) NON SI PUÒ PRESCINDERE DA TRATTATO  
CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA HA RICONOSCIUTO SOGGETTIVITÀ ALLE NAZIONI UNITE. ORGANIZZAZIONE SOGGETTIVITÀ: IN BASE A  
COMPETENZE ORGANIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE HA È DESTINATARIA DI UNA REGOLA INTERNAZIONALE GENERALE SE ATTRAVERSO ESERCIZIO  
SUE FUNZIONI LA PUÒ VIOLARE.

• **STATI CHE HANNO TRASFERITO POTERI AD ENTI SOVRANAZIONALI, ~~SE~~ ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: SOGGETTIVITÀ FUNZIONALE, ENTI SOVRANAZIONALI, STATE-LIKE ENTITIES. NO DIMINUZIONE SFERA DI PERSONALITÀ DEGLI STATI PK: POTERI TRASFERITI CON TRATTATO, GLI STATI POSSONO RIPRENDERSELI. ENTI SOVRANAZIONALI PREVALENTEMENTE DI CARATTERE NORMATIVO E NON COERCITIVO.**

- **STATI CHE HANNO TRASFERITO POTERI SOVRANI AD ENTI SUBSTATALI.**  
- **STATI CHE HANNO TRASFERITO POTERI SOVRANI AD ENTI SUBSTATALI: CONFEDERAZIONI, STATI CONFEDERATI, DETERMINANO L'AMPIEZZA DEI POTERI DELL'ENTE CONFEDERALE E QUINDI MANTENGONO INALTERATA LA SOVRANITÀ. STATI FEDERALI NON SI LIMITANO A TRASFERIRE TALUNI POTERI O SFERE DI COMPETENZA MA A TRASFERISCONO IL POTERE DI DETERMINARE L'AMBITO DELLE COMPETENZE MATERIALI E' ATTRIBUITO AL NUOVO ENTE, CHE SARÀ ESERCITATO DA UN ENTE FEDERALE. STESSO IN STATI FEDERALI IL POTERE DI INTRATTENERE RELAZIONI INTERNAZIONALI È ATTRIBUITO ALL'ENTE FEDERALE.**

### • **GLI INDIVIDUI:**

- **GLI INDIVIDUI CH BENEFICIARI DI REGOLE INTERNAZIONALI: INDIVIDUI NEI BENEFICIARI MATERIALI DI TALI REGOLE LE QUALI INVECE PRODURREBBERO POSIZIONI SOGGETTIVE INTERNAZIONALI SOLO NEI CONFRONTI DEGLI STATI.**  
- **REGOLE INTERNAZIONALI CHE INTENDONO PRODURRE DIRITTI O OBBLIGHI DIRETTAMENTE IN CAPO AGLI INDIVIDUI: IL DIRITTO SORGEREBBE DIRETTAMENTE NELL'AMBITO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.**

- **OBBLIGHI A CARICO DI INDIVIDUI. ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE: CONVENZIONE SUL GENOCIDIO. RESPONSABILITÀ PENALE DI INDIVIDUI CHE HANNO COMMESSO GENOCIDIO. GIURISDIZIONE: TRIBUNALE INTERNAZIONALE E, IN MANAGYTA, STATO SUL CUI TERRITORIO SONO STATE POSTE IN ESSERE CONDOTTE CHE COSTITUISCONO GENOCIDIO. CORPO DI REGOLE CONSUETUDINARIE RIVOLTE AGLI INDIVIDUI LA CUI FORMAZIONE È CONFERMATO DAGLI STATUTI ISTITUTIVI DI TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI.**

- **DIRITTI A INDIVIDUI. COMMISSIONE DEI DIRITTI UMANI, CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, CONVENZIONI, PATTI NAZIONI UNITE, CEDU (MECCANISMO DEL RICORSO INDIVIDUALE DEFINITO CON SEMPRA IN SEGUITO A PROCEDIMENTO IN CONTRADDITTORIO FRA INDIVIDUO RICORRENTE E STATO CONVENUTO. DIRITTI DELL'UOMO GARANTITI DAL DIRITTO GENERALE (GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE) LE TENDE A TUTELARE INDIVIDUO SOLO RISPETTO A VIOLAZIONI GRAVI E MASSICCE DEI DIRITTI FONDAMENTALI, CH GENOCIDIO, TORTURA, DISCRIMINAZIONE RAZIALE, DEPORTAZIONI DI MASSA.**

• **IMMUNITÀ 1) IMMUNITÀ ACCOMDATE A ORGANI DI STATI STRANIERI IN RELAZIONE A CONDOTTE POSTE IN ESSERE PER CONTO DEL PROPRIO STATO: REGOLE SULL'IMPUTAZIONE: IMPUTANO ALLO STATO E NON ALL'INDIVIDUO. ECCEZIONI: POSSIBILE IMPUTARE DIRETTAMENTE A INDIVIDUI PARTICOLARI CONDOTTE CH SPIONAGGIO E ATTIVITÀ DI POLIZIA CONDOTTE CLAUDESTINAMENTE SUL TERRITORIO DI UNO STATO STRANIERO, CRIMINI INTERNAZIONALI (CRIMINA IURIS GENTIUM), VIOLAZIONE VALORI FONDAMENTALI, CONDOTTA IMPUTATA OLTRE CHE ALLO STATO ANCHE ALL'INDIVIDUO.**

2) **IMMUNITÀ DI STATI STRANIERI IN GIURISDIZIONE CIVILE: CONTROVERSIE FRA STATI DEVONO ESSERE RIDOLTE SUL PIANO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E NON NELL'AMBITO DELL'ORDINAMENTO INTERNO DI UNO DI ESSI. PRINCIPIO DELL'IMMUNITÀ RISTRETTA: RISERVA IMMUNITÀ AZIONI STATALI CHE COSTITUISCONO ESERCIZIO DI FUNZIONI SOVRANE (ATTIVITÀ IURE IMPERII) NEGANDOLO INVECE PER ATTIVITÀ COMMERCIALI (ATTIVITÀ IURE GESTIONIS) NELLE QUALI GLI STATI AGISCONO ALLA STREGUA DI SOGGETTI PRIVATI.**

3) **IMMUNITÀ PER PARTICOLARI ORGANI STATALI PER CONDOTTE PRIVATE (IMMUNITÀ RATIONE PERSONAE): SI APPLICANO AL PERSONALE DIPLOMATICO, AI CAPI DI STATO E DI GOVERNO, AI MINISTRI RESPONSABILI PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI. SERVE AD ASSICURARE LA LIBERTÀ DI AZIONE DEGLI ORGANI SUPREMI DELLO STATO E AD ASSICURARE MANTENERE APERTI I CANALI DIPLOMATICI. SPETTANO A AGENTI DIPLOMATICI E, ENTRO UNA CERTA MISURA, AI CONSOLI. CONVENZIONE DI VIENNA SU RELAZIONI DIPLOMATICHE DEL 1961. IMMUNITÀ DURANTE ESERCIZIO FUNZIONE DIPLOMATICA 6) IMMUNITÀ PER ATTIVITÀ PRIVATE. 2) ASSOLUTA, 3) ECCEZIONE PER I CRIMINA IURIS GENTIUM, NON CESSA CON CESSAZIONE DELL'UFFICIO DI AGENTE DIPLOMATICO 6) LIMITI, CESSANO CON CESSAZIONE ESERCIZIO FUNZIONE DIPLOMATICA. NO ARRESTO, DETENZIONE O ISPEZIONE (PRASSI). ECCEZIONE OK PER EVITARE CONDOTTE ILLECITE O GRAVEMENTE PREGIUDICIALE DA PARTE DI QUESTI. IMMUNITÀ DA GIURISDIZIONE PENALE: ASSOLUTA. ESERCIZIO GIURISDIZIONE CIVILE. AMMESSO RISPETTO AD AZIONI REALI, SUCCESSORIE, AZIONI COMMESSE AD ATTIVITÀ COMMERCIALI O PROFESSIONALI DELL'AGENTE.**

- **TALI REGOLE TENDONO A MANTENERE LA LORO EFFICACIA ANCHE NEI CONFRONTI DI ATTIVITÀ STATALI CONTRARIE AL DIRITTO INTERNAZIONALE.**

- **LA DOTTRINA DELL'ACT OF STATE: LE REGOLE SULL'IMMUNITÀ DEGLI STATI SI LIMITANO A VIETARE L'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE SU UNO STATO STRANIERO, MA NON VIETANO AI GIUDICI DI UNO STATO DI ACCERTARE INCIDENTEMENTE L'ILLECITA' DI UN ATTO O DI UN COMPORTAMENTO DI UNO STATO STRANIERO, NELL'AMBITO DI UN GIUDIZIO FRA ALTRE PARTI. DOTTRINA DELL'ACT OF STATE TRENDE QUINDI AD IMPEDIRE APPLICAZIONE DIRITTO INTERNAZIONALE DA PARTE DEI GIUDICI INTERNAZIONALI ALLORCHÉ ESSO GIÀ INVOCATO AL FINE DI OPPORSI AD UN ATTO SOVRANO DI UNO STATO ADOTTATO NELL'AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA TERRITORIALE. \* CON MECCANISMI GIURISDIZIONALI INTERNI. QUESTA DOTTRINA NON APPARE SORRETTA DA UNA PRASSI TALE DA POTERLA PRESENTARE CH UNA REGOLA CONSUETUDINARIA.**

- **ALCUNE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PREVEDONO CHE L'IMMUNITÀ FUNZIONALE È, PIÙ RARAMENTE, L'IMMUNITÀ DEGLI ORGANI SUPREMI DELLO STATO NON POSSA ESSERE INVOCATA NEI PROCEDIMENTI PENALI TESI AD ACCERTARE E PUNIRE I CRIMINA IURIS GENTIUM. CONFLITTO FRA REGOLE IMMUNITÀ E CRIMINI INTERNAZIONALI PUÒ SORGERE IN CASI SPECIFICI: VA RISOLTO CASO PER CASO, CON REGOLE DI COMPOSIZIONE E BILANCIAMENTO FRA INTERESSI SOTTESSE ALLE RISPETTIVE REGOLE.**

### • **LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E LA FUNZIONE GIUDIZIARIA:**

NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE IL RICORSO AL REGOLAMENTO GIUDIZIARIO DELLE CONTROVERSIE E IL SUO FUNZIONAMENTO SONO POSSIBILI SOLO IN PRESENZA DEL CONSENSO DEGLI STATI PARTE DELLA CONTROVERSIA. SOLUZIONE GIUDIZIARIA CONTROVERSIE PIÙ SIMILE A DEFINIZIONE CONTRATTUALE - NELLA QUALE CIOÈ LE PARTI SI IMPEGNANO AD OSSERVARE CIÒ CHE SARÀ DETERMINATO DA UN TERZO, CHE AD UNA VERA E PROPRIA FORMA DI REGOLAMENTO GIUDIZIARIO ART. 33 CARTA ONU: OBBLIGO PER LE PARTI DI UNA CONTROVERSIA DI RICORRERE LA SOLUZIONE CON MEZZI PACIFICI (SEMPRA CONSIDERARE INDIFFERENTE IL RICORSO A MEZZI GIUDIZIARI O DIPLOMATICI, VAGA PREFERENZA PER MEZZI GIUDIZIARI IN ART. 35. VARI TRATTATI INTERNAZIONALI STABILISCONO LA COMPETENZA DI ORGANI DI NATURA GIUDIZIARIA PER LA SOLUZIONE DI CONTROVERSIE INTERNAZIONALI: ORGANI GIUDIZIARI PERMANENTI A CARATTERE GENERALE (CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA) O A CARATTERE SETTORIALE (TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER IL DIRITTO DEL MARE. ORGANI CONDOTTEVOLE GRADO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE, SOFISTICATO CORPO DI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI PERMANENTE PERÒ ISTITUTI E MECCANISMI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DI CARATTERE PURAMENTE PRIVATISTA.

- **FORMA PIÙ SEMPLICE DI SOLUZIONE GIUDIZIARIA: ARBITRATO. COMPETENZA DI UN SOGGETTO TERZO, INDIVIDUO.**